

PROGETTO di FUSIONE per INCORPORAZIONE

(ex 2501 ter codice civile)

1. Società partecipanti alla fusione (art.2501 ter comma 1, n°1)

ENTE INCORPORANTE

SÜGAM, Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin – SAMG, Società Altoatesina di Medicina Generale Associazione non riconosciuta giuridicamente, iscritta all'Ufficio del Registro di Bolzano con n° protocollo 1466 serie 2 in data 11/05/1995

Sede legale attuale in via dr. Josef Streiter 24, 39100 Bolzano – Bozen (BZ) Codice fiscale n° 94051570219 e partita iva n° IT02405890217

ENTE INCORPORATO

SAKAM, Südtiroler Akademie für Allgemeinmedizin – Accademia altoatesina di Medicina Generale Fondazione costituita con atto notarile del 24/11/11/2003

Iscritta al Registro delle Persone giuridiche di diritto privato della Provincia di Bolzano al n°354 il 27/01/2010 Sede legale attuale in via dr. Josef Streiter 24, 39100 Bolzano – Bozen (BZ)

Fondo di dotazione di € 55.000,00

Codice fiscale e partita iva nº 0240590217

2. Atto costitutivo e statuto dell'incorporante (art.2501 ter comma 1, n°2)

Si allega al presente Progetto di Fusione lo statuto dell'ente incorporante sotto la lettera "A" divenendone parte integrante, precisando che non vi saranno modifiche nel medesimo per effetto della fusione. Di seguito viene svolta la comparazione tra le finalità sociali dell'incorporante e dell'incorporata per meglio evidenziare che nelle prime sono comprese tutte quelle presenti nella seconda, per cui non si rende necessaria alcuna variazione statutaria dell'incorporante.

Art.2.1 – Zweck der Stiftung SAKAM	Art.2.1 – Zweck des Vereins Sügam
Die hausaertzliche Patientenversorgung in Südtirol zu verbessern	Verwirklichung eines hoechstmoeglichen Standards der primaermedizinischen Versorgung
Die Aus- und Weiterbildung der medizinischen Grundversorgung	Ausbildung und Weiterbildund der Aertzte fuer Allgemeinmedizin (art.2.2 – Taetigkeiten)
Die Forschung im Bereich der medizinischen Grundversorgung und oeffentlichen Gesundheit	Foerderung wissenschaftlicher Taetigkeit, statisticher und epidemiologischer Erhebungen in der Allgemeinmedizin und Publikation derselben (art.2.2 - Taetigkeiten)



Accademia Altoatesina di Medicina Generale

Die Qualitaetsteigerung in der Allgemeinmedizin gemeinnützig zu foerdern

Foerderung und Vermittlung allgemeinmedizinischer Kultur und deren wissenschaflicher Grundlagen.

Identifikation und Vermittlung von Methoden und Instrumenten zur Qualitaetssicherung und Verbesserung (art.2.2 – Taetigkeiten) Gesundheitserziehung (art.2.2 – Taetigkeiten)

Ad ulteriore supporto di quanto sopra affermato, lo Statuto attuale dell'Associazione incorporante Sügam verrà esplicitamente confermato dall'Assemblea straordinaria chiamata a ratificare la delibera di fusione.

3. Il rapporto di cambio (art.2501 ter comma 1, n°3)

La fusione tra Sakam e Sügam deroga da quanto previsto dalla disciplina civilistica che stabilisce che nel Progetto di fusione deve risultare il reciproco rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro. Tale aspetto non è applicabile agli Enti in esame quali fondazioni e associazioni non riconosciute, in quanto non sono presenti quote di partecipazione al capitale sociale da dover rispettare in relazione all'ente risultante dalla stessa fusione. Infatti, trattando di fusioni tra fondazioni, anche il Tribunale di Roma, III sezione ravvisa come non sia applicabile la citata disposizione (sentenza 25/01/2016) non essendoci proporzionalità di partecipazione al capitale sociale da rispettare data l'assenza di quote assegnate ai soci.

Per le medesime considerazioni non si ravvisa la necessità dell'introduzione nel Progetto di fusione di quanto richiesto dall'art.2501 ter, comma 1, n° 4),5),7),8).

Per il fatto che la devoluzione del patrimonio della Fondazione verrà effettuato senza il trasferimento di diritti di partecipazione ai membri dell'Associazione, il patrimonio di quest'ultima resta invariato.

4. Devoluzione dei beni dalla Fondazione Sakam alla Associazione non riconosciuta Sügam

L'articolo 42bis del c.c., introdotto in occasione della riforma del Terzo Settore, prevede che qualora lo statuto non lo escluda espressamente, si possano effettuare reciproche operazioni di fusione e trasformazione tra fondazioni e associazioni non riconosciute.

Lo statuto di Sakam non prevede operazioni straordinarie, ma neppure le esclude.

All'art.14 dello statuto viene trattata la liquidazione della fondazione al cui comma 2 è descritta la modalità di devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del c.c.

Per analogia, anche la fusione della Fondazione che apporta il proprio patrimonio residuo all'Associazione incorporante, stante la proibizione di distribuirlo agli associati, deve rispettarne i vincoli di destinazione a favore di altri enti che abbiano finalità analoghe previa autorizzazione della



Accademia Altoatesina di Medicina Generale

Autorità Governativa di controllo ai sensi dell'art.15, comma 5 delle disposizioni attuative del c.c. ossia l'Ufficio Relazioni estere e volontariato, preposto a tale compito dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Non ci sono dubbi che Sakam e Sügam abbiano finalità statutarie coincidenti come ben precisato al punto 2. del presente Progetto di Fusione. Inoltre, essendo l'incorporante anche l'ente fondatore dell'incorporata, essa meglio di qualsiasi altro ente terzo potrà perseguirne coerentemente lo scopo sociale di pubblica utilità.

Il Consiglio di Fondazione di Sakam e il Comitato Direttivo Provinciale di Sügam si sono accordati che il trasferimento del patrimonio residuale di Sakam verrà accolto in contabilità Sügam a valore nominale di libro la cui quantificazione alla data del 31/12/2022 è illustrata nella Situazione Patrimoniale dei due Enti ex art.2501 quater c.c. e separatamente depositato agli atti. Nello stesso allegato viene riportato che la devoluzione del patrimonio residuo dell'incorporata all'incorporante non sconta per analogia alcun tipo di imposta ex art.82 comma 2 del D.Lgs. n° 117/2017 (C.T.S.).

5. <u>Data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio dell'incorporante (art.2501 ter, comma 1, n°6). Retrodatazione al 01/01/2023.</u>

La fusione produrrà i suoi effetti ex art.2504-bis 2° comma c.c. con la sua iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Bolzano. Da quella data Sügam assumerà tutti i diritti e tutti gli obblighi societari di Sakam proseguendone tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Si fa, a tal fine, presente che Sakam non presenta rapporti di lavoro.

Si è convenuto, inoltre, che le operazioni della incorporata, ex 3° comma del medesimo articolo, saranno imputate alle scritture contabili della incorporante a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, ovvero dal primo giorno successivo dalla data di chiusura dell'esercizio sociale di entrambi gli Enti anteriore alla data di efficacia della fusione.

Analogamente, ai sensi dell'art.172 c.9 del D.P.R.917/1986, dalla stessa data di decorrenza degli effetti contabili della fusione decorreranno anche gli effetti fiscali della medesima.

6. Altre note

Nel rispetto della normativa vigente e nell'intento di accelerare l'esecuzione dell'iter di fusione, ai membri dell'incorporante e all'organo amministrativo dell'incorporata potrà essere richiesto di derogare al rispetto dei termini temporali tra il deposito del Progetto di Fusione presso le sedi degli enti partecipanti e la delibera dello stesso fissati in 30 giorni ai sensi degli articoli 2501 ter, ultimo comma e 2501 septies, comma 1 del c.c. Anche detta rinuncia dovrà essere espressamente ribadita in sede di delibera di approvazione del presente Progetto di fusione.



Accademia Altoatesina di Medicina Generale

Inoltre, ai sensi dell'art.2501 quinquies comma 3 c.c., qualora tra la data del deposito del Progetto di Fusione e la data di approvazione dello stesso fossero intervenuti fatti e/o modifiche rilevanti nel patrimonio dei due Enti coinvolti, sarà dovere dei rispettivi Organi amministrativi segnalare quanto accaduto.

7. Tutela della concorrenza e del mercato

La fusione in progetto non è sottoposta alle direttive della Legge n° 287 del 10/10/1990 (c.d.Antitrust).

Bolzano, 21.03.2023

SAKAM, Südtiroler Akademie für Allgemeinmedizin Onlus

Dr med. univ. SLEITER E

MEDICO DI MEDICINA GENERI

Dr. Eugen Sleiter presidente

Tel 320 77 80 98

Bolzano, 21.03.2023

SÜGAM, Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin

Dr. Doris Gatterer - presidente

Fondazione SAkAM via dr. J.Streiter 24 39100 Bolzano Codice fiscale e partita iva: 02405890217